

Assicurazione Danni al Veicolo

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA
MMA IARD S.A., RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Victor Auto Guard
Polizza n. 7.300.539

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di un'Assicurazione collettiva alla quale possono liberamente aderire i clienti di VICTOR INSURANCE ITALIA S.R.L. che intendono assicurare il proprio Veicolo privato con portata sino a 35 quintali. La responsabilità civile Auto (R.C.A.) non è inclusa in questa polizza.



Che cosa è assicurato?

Il **PACCHETTO BASE** include le seguenti garanzie:

- ✓ Valore a nuovo (24 mesi)
- ✓ Incendio
- ✓ Furto
- ✓ Ricorso terzi da incendio
- ✓ Rottura cristalli
- ✓ Pacchetto accessori

Il **PACCHETTO MEDIO** include le seguenti garanzie:

- ✓ Le garanzie del Pacchetto BASE
- ✓ Eventi naturali
- ✓ Vandalismo
- ✓ Collisione con terzo non assicurato
- ✓ Collisione con animali selvatici

Il **PACCHETTO COLLISIONE** include le seguenti garanzie:

- ✓ Le garanzie del Pacchetto MEDIO
- ✓ Collisione

Il **PACCHETTO KASKO** include le seguenti garanzie:

- ✓ Le garanzie del Pacchetto MEDIO
- ✓ Kasko

In opzione:

- ✓ Infortuni del conducente



Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi :

- ✗ Veicoli di valore superiore a 150.000 € al momento dell'acquisto
- ✗ Veicoli con targa estera, senza targa o con targa prova;
- ✗ Veicoli di società di noleggio e auto senza conducente;
- ✗ Veicoli adibiti ad uso scuola guida o formazione, taxi, VTC o car sharing
- ✗ I veicoli a motore da collezione
- ✗ Garanzia responsabilità civile auto (RCA)



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! I danni causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, quando il conducente sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 186-bis (guida sotto l'influenza dell'alcool per i conducenti di età inferiore a 21 anni, per i neopatentati, per i neopatentati e per i conducenti) o 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento e delle successive modifiche;
- ! I danni causati da dolo, colpa grave o negligenza dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Principali limiti:

- ! Le garanzie possono essere soggette a limiti di indennizzo, scoperti e franchigie; queste informazioni sono indicate nel contratto.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).



Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:**
 - Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste;
 - Pagare il premio alle date indicate.
- **In corso di validità del contratto:**
 - Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
- **In caso di sinistro:**
 - Fornire denuncia scritta entro tre (3) giorni a DEKRA Italia Srl all'indirizzo mail info.claims.it@dekra.com;
 - Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.



Quando o come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, da parte del Contraente, del premio che è determinato per il periodo indicato sul modulo di adesione (massimo 60 mesi).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di liquidazione del contratto di Finanziamento o del giorno di decorrenza della polizza e ha una durata indicata sul modulo di adesione (massimo 60 mesi). Non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza, Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura. Nel corso di validità le coperture non possono essere trasferite su altro veicolo o su altro proprietario. Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può recedere dal contratto a seguito di sinistro con preavviso di trenta (30) giorni da trasmettere tramite raccomandata A/R, inviandoci comunicazione, al seguente indirizzo: DEKRA Italia Srl, Via Fratelli Gracchi, 27 * 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Il diritto di recesso è esercitabile fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. IVASS n.40/2018, l'Aderente ha diritto di recedere dalla Polizza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione della Polizza o, se successiva, dalla data di ricevimento delle condizioni contrattuali e delle informazioni precontrattuali previste per legge.

Assicurazione Danni al Veicolo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto Victor Auto Guard n. 7.300.539

Edizione 08.2026 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato dalla Società è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 2.237.474.310,76 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.619.776.434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2.663 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1.190 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 436% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 175%.

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1.571.066.653,65 euro di cui per riserve 981.439.066,83 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr.). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1.165 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 291 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1.929% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 482%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato ?

Sono assicurabili gli autoveicoli con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate con targa italiana nuovi, usati o ricondizionati, alimentati da Benzina, Diesel, Elettrica o Ibrido, fino al 15° anno successivo alla data di prima immatricolazione, ed acquisiti presso enti di vendita di veicoli



Che cosa NON è assicurato ?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono sempre esclusi :

- I danni causati dal conducente non abilitato alla guida secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione dei conducenti titolari di patente scaduta o in attesa di rilascio (che abbiano superato l'esame teorico e pratico), purché la validità di quest'ultima sia confermata entro 3 mesi dalla data dell'incidente.
- I veicoli militari e di pubblica sicurezza;
- I macchinari e le attrezzature per uso industriale;
- I veicoli a motore utilizzati negli aeroporti;
- I veicoli adibiti al trasporto medicalizzato di persone;
- I danni conseguenti a dolo o negligenza grave
- I danni derivanti dalla partecipazione ad eventi o competizioni sportive
- I danni causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in generale, quando non è stata sottoscritta la Garanzia Eventi Naturali;
- I sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- I danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento garantito;
- I sinistri conseguenti a circolazione su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale;
- I danni consequenziali ovvero quei danni, sia materiali che non materiali, che si verificano per effetto dell'evento assicurato, salvo quanto diversamente previsto dalla presente polizza;
- I rischi atomici (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

Limitatamente alle Garanzie INCENDIO E FURTO sono esclusi i danni:

- Causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario;
- Causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.

Limitatamente alla Garanzia RICORSO TERZI DA INCENDIO sono comunque esclusi i danni causati da scoppio non seguito da incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell'Aderente, del conducente o dei trasportati o che in generale si trovano all'interno del Veicolo.

Limitatamente alla Garanzia ROTTURA CRISTALLI sono esclusi i seguenti danni:

- Le rigature e segnature;
- I danni conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
- I danni conseguenti ad Eventi naturali o sociopolitici e Atti Vandalici o riconducibili alla Garanzia Kasko;
- I danni connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli;
- I danni causati da caduta di neve, tegole o grandine.

Limitatamente alla Garanzia VANDALISMO ED EVENTI SOCIOPOLITICI sono esclusi i danni:

- Causati da terzo identificato;
- Causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- Riconducibili alla Garanzia Kasko e quindi derivanti dall'uso del Veicolo.

Limitatamente alla Garanzia EVENTI NATURALI, questa garanzia non opera se gli eventi naturali non sono riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili.

Limitatamente alla Garanzia INFORTUNI DEL CONDUCENTE sono esclusi i danni verificatisi al Conducente qualora, al momento del Sinistro:

- rifiuta di sottoporsi a uno screening;
- partecipi a scommesse, gare, risse, aggressioni, tranne in caso di legittima difesa;
- suicidio o tentativo di suicidio del Conducente;
- omicidio o tentativo di omicidio del Conducente;
- alienazione mentale, paralisi, epilessia (effetto diretto o indiretto di uno stato preesistente:

Limitatamente alle Garanzie COLLISIONE CON TERZO NON ASSICURATO, COLLISIONE e KASKO sono esclusi i danni:

- Causati da terzo identificato;
- Causati da merci o animali trasportati sul veicolo a motore;
- Causati da carico e scarico, traino attivo o passivo, spinta, guida fuoristrada, ecc.
- Alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) o agli arredi interni del veicolo;

	- Derivanti dalla circolazione su strade non specificamente destinate all'uso del veicolo (ad esempio mulattiere, strade di campagna o di montagna) o dall'uso del veicolo in modo non specificato nel documento di circolazione. - Non correlati ad altri danni risarcibili.
	Ci sono limiti di copertura?
Ci sono limiti di copertura a seconda delle garanzie sottoscritte. I limiti di copertura sono indicati nel contratto di assicurazione dato all'Assicurato alla sottoscrizione della Polizza.	
	A chi è rivolto questo prodotto?
Questo prodotto è rivolto all'acquirente di un veicolo eligibile presso gli enti di vendita legittimati alla distribuzione	
	Quali costi devo sostenere?
L'integralità dei costi è inclusa nel premio pagato dal Assicurato, di conseguenza l'Assicurato non dovrà sostenere alcun costo ulteriore oltre agli scoperti e/o franchigie indicati nel contratto di assicurazione. La quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al 44% in media del premio lordo pagato dal cliente, comprese le spese di gestione	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere inoltrati tramite : - telefono: +39 02 89929501 - e-mail: info.claims.it@dekra.com - PEC: claims.dekra.italia@pec.it La Società risponderà entro quaranta cinque (45) giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi: - all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it. - all'ACPR (<i>Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution</i>) – Direction du contrôle des pratiques commerciales – 75436 Paris Cedex 09 (Francia), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società dovrà essere allegato alla richiesta.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	È possibile presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (si veda sotto: Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie - Risoluzioni delle liti transfrontaliere).
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato. È la facoltà dell'Assicurato a ricorrere ad un arbitrato per risolvere controversie allo scopo di determinare l'ammontare del danno. Risoluzioni delle liti transfrontaliere. L'Assicurato può: - presentare reclamo all'Ivass direttamente; - presentare ricorso al sistema alternativo di risoluzione extragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET a cui l'assicuratore è affiliato (per un assicuratore francese, "La médiation de l'assurance", accedendo al sito internet (www.mediation-assurance.org); l'indirizzo e-mail è: le.mediateur@mediation-assurance.org). Tutte le informazioni necessarie chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET sono disponibili sul sito: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposti applicabili alla Polizza: - CVT : 13,5% - Infortuni del conducente : 13,5%

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n.193 e dai relativi decreti attuativi non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.covea-affinity.com/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n.193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità dell'Aderente/Assicurato. L'impresa ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'Aderente/Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato o grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Polizza N° 7.300.539

Ed. 082026

SOMMARIO

SOMMARIO	1
GLOSSARIO	1
NORME GENERALI.....	2
ART. 1 – FINALITÀ DEL CONTRATTO.....	2
ART. 2 – MODALITÀ PER RENDERE OPERATIVA L'ASSICURAZIONE.	2
ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE.....	2
ART. 4 – PAGAMENTO DEL PREMIO.....	2
ART. 5 – CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE	2
Art. 6 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO.....	2
ART. 7 – SOTTOSCRIZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI.....	3
ART. 8 – FIRMA DIGITALE	3
ART. 9 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – AGGRAVAMENTO.....	3
DEL RISCHIO	3
ART. 10 – ESTENSIONE TERRITORIALE	3
ART. 11 – FORO COMPETENTE.....	3
ART. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	3
ART. 13 – ONERI FISCALI	3
ART. 14 – CLAUSOLA DI DELEGA	3
ART. 15 – RISOLUZIONE	4
ART. 16 – RECLAMO	5
VEICOLI ASSICURABILI	6
ART. 17 – VEICOLI ASSICURABILI.....	6
GARANZIE DISPONIBILI.....	6
ART. 18 - GARANZIE INCENDIO E FURTO	7
A - Oggetto dell'Assicurazione	7
B – Esclusioni specifiche a questa garanzia.....	7
C - Scoperto a carico dell'Assicurato.....	7
ART. 19 - RICORSO TERZI DA INCENDIO.....	8
A - Oggetto dell'Assicurazione	8
B – Esclusioni specifiche a questa garanzia.....	8
C - Scoperto a carico dell'Assicurato.....	8
ART. 20 - ROTTURA CRISTALLI.....	8
A - Oggetto dell'Assicurazione	8
B – Esclusioni specifiche a questa garanzia.....	8
C - Scoperto a carico dell'Assicurato.....	9

ART. 21 – PACCHETTO ACCESSORI	9
A - Oggetto dell'Assicurazione	9
B - Esclusioni specifiche a questa garanzia	10
C - Scoperto a carico dell'Assicurato.....	10
ART. 22 - EVENTI NATURALI	11
A - Oggetto dell'Assicurazione	11
B – Esclusioni specifiche a questa garanzia.....	11
C - Scoperto a carico dell'Assicurato.....	11
ART. 23 - VANDALISMO (ed eventi socio-politici)	11
A - Oggetto dell'Assicurazione	11
B – Esclusioni specifiche a questa garanzia.....	12
C - Scoperto a carico dell'Assicurato.....	12
ART. 24 - COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI.....	12
A - Oggetto dell'Assicurazione	12
B – Esclusioni specifiche a questa garanzia.....	12
C - Scoperto a carico dell'Assicurato.....	12
ART. 25 - COLLISIONE CON TERZO NON ASSICURATO	12
A - Oggetto dell'Assicurazione	12
B – Esclusioni specifiche a questa garanzia.....	12
C - Scoperto a carico dell'Assicurato.....	13
ART. 26 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE	13
A - Oggetto dell'Assicurazione	13
B - Requisiti per il Conducente al momento del Sinistro	13
C - Esclusioni specifiche a questa garanzia	13
D - Scoperto a carico dell'Assicurato	14
ART. 27 - COLLISIONE	14
A - Oggetto dell'Assicurazione	14
B – Esclusioni specifiche a questa garanzia.....	14
C - Scoperto a carico dell'Assicurato.....	14
ART. 28 - KASKO	14
A - Oggetto dell'Assicurazione	14
B – Esclusioni specifiche a questa garanzia.....	14
C - Scoperto a carico dell'Assicurato.....	15
ART.29 – ESCLUSIONI GENERALI	15
SCOPERTI e FRANCHIGIE.....	15
ART. 30 – SCOPERTI E FRANCHIGIE	15
CALCOLO DEL PREMIO.....	17
Art. 31 – COME SI DETERMINA IL PREMIO.....	17
IN CASO DI SINISTRO	17
ART. 32 – DENUNCIA DEL SINISTRO	17

ART. 33 – A CHI DEVO RIVOLGERMI.....	17
ART. 34 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO	18
ART. 35 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO	19
A - Danno totale	19
B – Danni parziali.....	19
C - Liquidazione del danno a mezzo arbitrato	20
D - Termini di pagamento	20
ART. 36 – RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO	21
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	21
ART. 37 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	21
A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?.....	21
Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?	21
Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?.....	22
Quali sono i diritti di cui disponete?	22

GLOSSARIO

I termini che nel presente Contratto sono indicati con la lettera maiuscola assumono il significato di seguito riportato:

A

Accessori: Le apparecchiature/installazioni aggiuntive rispetto alla dotazione del Veicolo fornita dalla Casa Costruttrice. Tali "accessori" devono essere stabilmente installati sul veicolo e da esso non amovibili (esclusa comunque ogni loro parte amovibile). Gli accessori sono garantiti a condizione che il loro valore rientri nel capitale assicurato. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la presenza di tali accessori deve essere comprovata da apposita documentazione.

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso la Società può richiedere l'adeguamento del premio o re-cedere dal contratto.

Assicurato (o "Aderente"): la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: ovvero la Polizza collettiva n. 7.300.539.

Autocarro: il veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali.

Autovettura: il veicolo destinato al trasporto di persone, che ha al massimo 9 posti, compreso quello del conducente.

C

Carenza: Periodo che intercorre fra la data di decorrenza della polizza e l'effettiva possibilità di utilizzare la copertura.

Centro Assistenza Clienti: DEKRA Italia Srl, Via Fratelli Gracchi, 27 * 20092 Cinisello Balsamo (Milano); Telefono +39 02 89929501; e-mail: info.claims.it@dekra.com

Centro/Rete convenzionata: l'officina/carrozzeria degli enti di vendita legittimati da Victor a distribuire la presente Polizza

Conducente: la persona fisica che è alla guida del veicolo assicurato con il consenso del proprietario.

Contraente (o "Sottoscrittore"): società che stipula la polizza collettiva in qualità di Contraente e la offre ai propri Clienti

D

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Danno totale: il danno d'importo uguale o superiore al 70% del valore del Veicolo al momento del Sinistro.

Danno previsto dalla Polizza: un evento dannoso per il quale la Società presta la Garanzia assicurativa.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Disdetta: atto con cui il Contraente o la Società comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

E

Ebbrezza alcolica: condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dall'articolo 186 del Nuovo Codice della Strada. Per la garanzia Infortuni del Conducente è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che la Società dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Eurotax: pubblicazione dell'editoriale Sanguinetti per la determinazione del valore dei veicoli nuovi ed usati.

F

Firma digitale: particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Franchigia: Cifra fissa espressa in Euro (€), che rimane a carico dell'Assicurato e viene applicata sull'ammontare del danno.

Furto totale: danni causati al veicolo dai ladri durante il furto o il tentativo di furto, nonché i danni causati al veicolo rubato a seguito del suo utilizzo non autorizzato.

Furto parziale: furto di parti del veicolo fissate in modo permanente o danni causati a parti del veicolo da tale furto; sono inoltre coperti i danni derivanti dal tentativo di furto di oggetti non assicurati collocati all'interno del veicolo.

G

Garanzia: la prestazione dovuta in caso di Sinistro.

Gestore: società a cui la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri: DEKRA ITALIA S.r.l. Via Fratelli Gracchi, 27 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano), +39 02 89929501; e-mail: info.claims.it@dekra.com; PEC: claims.dekra.italia@pec.it

Guasto: il danno subito dal Veicolo per difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al Guasto la mancanza o l'errore di carburante.

Guasto Immobilizzante: danno materiale diretto (non derivante direttamente da usura del Veicolo) subito dal Veicolo che ne comporta l'arresto forzato e richiama l'attivazione della garanzia Assistenza stradale.

I

Incendio: la combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Incidente: l'evento occorso al Veicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni al Veicolo stesso.

Indennizzo / Risarcimento: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di Sinistro.

Intermediario: Victor Insurance Italia S.R.L., Viale Bodio n. 29/B – 20158 – Milano (MI), e gli enti di vendita legittimati da Victor a distribuire la presente Polizza.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

M

Massimale: somma fino alla concorrenza della quale la garanzia e/o la prestazione prevista viene prestata.

Modulo di adesione: il documento che riporta:

- i dati anagrafici dell'Assicurato;
- i dati identificativi del Veicolo;
- il valore assicurato;
- le garanzie selezionate;
- il Premio di assicurazione;
- la sottoscrizione dell'Aderente.

P

Polizza: i documenti che comprovano la Polizza di assicurazione, costituiti dal Documento Informativo Precontrattuale, dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo e dalle Condizioni di Assicurazione emessi in applicazione alla Polizza collettiva n. 7.300.539 stipulata con la Società, le cui condizioni sono contenute nel presente Set Informativo.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta, comprensiva di imposte, provvigioni ed eventuali oneri di legge. Tale somma viene riportata sul Modulo di adesione firmato dall'Aderente. L'Aderente al momento dell'adesione provvederà a rimborsare quantoversato dal Contraente in un'unica soluzione e per l'intera durata della copertura prescelta.

R

Rapina: la sottrazione alla persona che le detiene di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia

Relitto: il Veicolo con danni pari o superiori al 80% del valore dell'Veicolo al momento del Sinistro.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

S

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Aderente.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: MMA IARD S.A. (Delegataria) e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione.

T

Tecnica a freddo (altrimenti detta tecnica con tirabolli): tecnica di riparazione dei danni causati dalla grandine effettuata tramite utilizzo di appositi strumenti che consentono di raddrizzare le ammaccature senza la necessità di verniciare le parti riparate.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell'Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione della Polizza tra le dette Parti.

Tecnica Mista: tecnica di riparazione dei danni causati dalla grandine effettuata utilizzando sia tecnica a freddo che tecnica a caldo.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al Contratto di Assicurazione, definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.

V

Valore Assicurato: il prezzo di acquisto del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione, e anche gli eventuali accessori e optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice, o di aftermarket, purché singolarmente richiamati nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini rimovibili.

Valore Commerciale: il valore del Veicolo riportato su Eurotax Giallo.

Veicolo/Autoveicolo: autovettura o autocarro fino a 35 quintali, con targa italiana, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. Si considerano parte integrante del veicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fonosono-audio-visivi e l'impianto antifurto) installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dal Concessionario, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.

Veicolo/Autoveicolo d'occasione: autoveicolo o autocarro fino a 35 quintali con targa italiana acquistato usato.

Veicolo Elettrico: mezzo di trasporto che utilizza per il suo funzionamento un sistema a propulsione elettrica generalmente alimentato con batterie ricaricabili, ma che può essere anche collegato ad un sistema di alimentazione tramite reti aeree con fili sospesi, binari o fasce di alimentazione.

NORME GENERALI

ART. 1 – FINALITA DEL CONTRATTO

Le prestazioni assicurative sono erogate nell'ambito di un'Assicurazione in forma collettiva stipulata tra la Società e il Contraente, a cui possono liberamente aderire i clienti di quest'ultimo.

Per aderire alla copertura assicurativa è necessario prendere preliminarmente visione dell'Informativa precontrattuale, comprensiva delle Condizioni di Assicurazione, della formula assicurativa più idonea alle proprie esigenze assicurative.

ART. 2 – MODALITÀ PER RENDERE OPERATIVA L'ASSICURAZIONE.

L'Aderente, dopo aver preso visione dell'Informativa precontrattuale e delle Condizioni Generali di Assicurazione e avere scelto il programma assicurativo, potrà aderire ad esso sottoscrivendo il Modulo di Adesione. Il Premio viene corrisposto in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative ed è versato all'Intermediario in nome e per conto dell'Aderente.

ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE

La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nella richiesta inviata al Contraente tramite apposito tracciato, purché il premio sia stato versato. Diversamente la copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio.

La copertura cessa definitivamente al termine della durata indicata nel Modulo di adesione. Non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura (rinnovo) con le stesse modalità sopra descritte.

La durata massima non può essere inferiore a dodici (12) mesi, nè superiore ai sessanta (60) mesi.

ART. 4 – PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio deve essere versato in via anticipata per l'intero periodo di validità delle coperture assicurative.

Il premio prevede dei coefficienti di durata legati alla svalutazione del veicolo, pertanto, in caso di durata poliennale, il premio per le annualità successive avrà un peso minore rispetto all'importo complessivo.

ART. 5 – CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

La risoluzione anticipata delle coperture assicurative è prevista nei seguenti casi di cessazione del rischio: vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del Veicolo assicurato.

In questo caso è necessario:

- informare dell'evento la Società con comunicazione scritta;
- consegnare – unitamente alla predetta comunicazione - la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del Veicolo).

Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di Furto del Veicolo.

La Società rimborsa dal mese successivo, il Premio netto in funzione del periodo di copertura residuo.

In caso di durata della copertura pari ad un mese non è previsto alcun rimborso.

In caso di estinzione anticipata per Danno o Perdita Totale a seguito di Sinistro coperto dalla Polizza (esempio Furto o Kasko) non è previsto alcun rimborso del Premio.

Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata delle coperture assicurative, la comunicazione scritta richiesta deve essere inviata tramite mail a: car_dealer@victorinsurance.com

Art. 6 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all'Intermediario con cui il contratto è stato concluso. **Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r.** Alla ricezione di tutti i documenti, l'Assicuratore è tenuto a rimborsare la parte di premio riferito al periodo non usufruito.

ART. 7 – SOTTOSCRIZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 8 – FIRMA DIGITALE

L'adesione dell'Aderente al contratto può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Nel caso in cui, quindi, il contratto sia stipulato utilizzando la Firma Digitale, la Polizza e tutti i documenti ad essa connessi, che ne formano parte integrante e sostanziale, potranno essere rappresentati da documenti informatici salvabili su supporto elettronico e l'Aderente autorizza la loro ricezione tramite posta elettronica o altre forme di comunicazioni a distanza.

Resta inteso che in caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Compagnia potranno essere opponibili all'Aderente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all'adesione alle coperture assicurative.

ART. 9 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato si impegna a comunicare alla Compagnia ogni circostanza che produca una diminuzione o aggravamento del rischio successiva alla sottoscrizione della Polizza, incluse le variazioni del luogo di Residenza o sede legale del Proprietario del Veicolo. Fatti salvi gli altri diritti previsti dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, in caso di Sinistro verificatosi successivamente alla comunicazione di variazione del luogo di residenza o sede legale del Proprietario, si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie (di cui all'art.30) previsti per il luogo di residenza o di sede al momento del Sinistro.

ART. 10 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione "Victor Auto Guard" opera in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione Europea e di Andorra, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Israele, Islanda, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Nord Macedonia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina. La copertura per i paesi dell'Azerbaigian, di Cipro e della Serbia è limitata ai territori sotto il controllo dei rispettivi governi.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Il foro competente per le controversie derivanti dal Contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Aderente.

ART. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.

ART. 13 – ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al Premio, alla Polizza e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Aderente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. L'imposta è pari al 13,50% di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-Racket.

ART. 14 – CLAUSOLA DI DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società MMA IARD S.A. designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicuratrice. Questa ultima sarà tenuta a

riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Aderente in dipendenza della Polizza e della liquidazione dei sinistri.

L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

- **MMA IARD SA (delegataria):** **99,9 %**
- **MMA IARD Assurances Mutuelles:** **0,1 %**

Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.

ART. 15 – RISOLUZIONE

È possibile risolvere il Contratto per i motivi descritti di seguito:

- Tramite e-mail: car_dealer@victorinsurance.com
- Tramite una dichiarazione presentata alla sede legale o al rappresentante dell'Assicuratore
- Per posta: Viale Bodio n. 29/B – 20158 – Milano (MI)
- Con atto extragiudiziale;
- Se l'Assicuratore propone di concludere il Contratto con un mezzo di comunicazione a distanza, con lo stesso mezzo di comunicazione.

In ogni caso, la Società confermerà il ricevimento della comunicazione di recesso per iscritto, via e-mail o per posta, all'ultimo indirizzo conosciuto dell'Assicurato.

MOTIVO	DECORRENZA
RISOLUZIONE DA PARTE VOSTRA E DA PARTE NOSTRA	
In caso di risoluzione da parte nostra di un altro contratto dell'Assicurato a seguito di un Sinistro, come previsto dal contratto di assicurazione.	La risoluzione può essere richiesta entro un (1) mese dalla notifica della risoluzione della polizza in oggetto del sinistro, ed avrà effetto un (1) mese dalla data di notifica alla Società.
RISOLUZIONE IPSO JURE	
In caso di scomparsa totale del rischio a seguito di un evento non coperto dal contratto	La risoluzione avrà automaticamente effetto a partire dalla data in cui la Società verrà a conoscenza del venir meno del rischio. La Società rimborserà al contraente la parte di premio pagata per il periodo residuo, al netto delle tasse.
In caso di revoca della nostra autorizzazione, in conformità alla legge vigente	La risoluzione avrà effetto a partire dalla data di recesso.
In caso di alienazione di un veicolo terrestre a motore, la polizza è automaticamente risolta a partire dalla mezzanotte del giorno successivo alla data di alienazione;	La Società rimborserà al contraente la parte di premio pagata per il periodo residuo, al netto delle tasse.
RISOLUZIONE DA PARTE NOSTRA	
In caso di aggravamento del rischio, ai sensi in conformità alla legge vigente, se l'Assicurato rifiuta il relativo aumento del premio	Il Contratto si estingue dieci (10) giorni dopo che l'assicurato è stato informato della risoluzione con lettera raccomandata. La Società è tenuta a rimborsare la parte di premio, al netto delle tasse, corrispondente al periodo compreso tra la data di efficacia della disdetta e la data di scadenza originariamente prevista.
In caso di mancato pagamento del premio: in caso di mancato pagamento di un premio o di una frazione di premio entro dieci (10) giorni dalla data di scadenza, e a prescindere dal nostro diritto di adire le vie legali per l'esecuzione del contratto, la copertura sarà automaticamente sospesa trenta (30) giorni dopo l'invio da parte nostra di un avviso formale di pagamento, se il premio non è stato pagato nel frattempo; se il premio	Dieci (10) giorni dopo la scadenza del periodo di trenta (30) giorni di sospensione della copertura di cui sopra, abbiamo il diritto di risolvere il contratto ipso jure. In tal caso, la Società comunicherà all'Assicurato la risoluzione del contratto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il contratto non risolto riprenderà i suoi effetti per il futuro, a mezzogiorno del giorno successivo a quello in

annuale è stato suddiviso in rate, la sospensione della copertura in caso di mancato pagamento di una delle rate avrà effetto fino alla fine del periodo annuale in questione. In tutti i casi, il premio o la frazione di premio è esigibile dopo la messa in mora.	cui avremo ricevuto il pagamento del premio in sospeso o delle rate di premio oggetto della comunicazione formale e di quelle scadute durante il periodo di sospensione.
In caso di omissione o inesattezza nella dichiarazione del rischio al momento dell'adesione o nel corso della durata del contratto	Il Contratto si estingue dieci (10) giorni dopo la notifica della disdetta all'assicurato tramite lettera raccomandata. La Società è tenuta a rimborsare la parte di premio corrispondente al periodo compreso tra la data di efficacia della disdetta e la data di scadenza inizialmente prevista.

ART. 16 – RECLAMO

I) Reclamo

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia in relazione al rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto ai seguenti recapiti:

- via e-mail: car_dealer@victorinsurance.com;
- via pec : cdp@pec.victorinsurance.it
- per posta: Viale Bodio n. 29/B – 20158 – Milano (MI)

La Compagnia risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma | Fax 06.42133.206 | PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it nei seguenti casi:

- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito, nonché quelli ai quali non sia stato fornito riscontro nei termini sopraindicati, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto);
- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi.
- Il reclamante potrà presentare reclamo all'IVASS utilizzando il modello disponibile sul sito www.ivass.it, avendo cura di indicare i seguenti elementi:
 - nome, cognome e domicilio del reclamante;
 - soggetto o soggetti di cui si lamenta l'operato;
 - descrizione dei motivi della lamentela ed eventuale documentazione a sostegno della stessa;
 - documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore o dall'Intermediario.

II) Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

PRIMA DI RIVOLGERSI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, è possibile ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione civile

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98), La mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.

Procedura FIN-NET per Risoluzioni delle liti transfrontalieri.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, l'Assicurato può:

- presentare reclamo all'Ivass direttamente come indicato sopra;
- presentare ricorso al sistema alternativo di risoluzione extragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET a cui l'assicuratore è affiliato (ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215) "La médiation de l'assurance" (di seguito "Istituto" accedendo al sito internet <https://www.mediation-assurance.org/> l'indirizzo e-mail è: le.mediateur@mediation-assurance.org). Tutte le informazioni necessarie chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET sono disponibili sul sito: <https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-disp...>

L'assicurato è tenuto a manifestare la propria insoddisfazione alla Compagnia e/o all'Intermediario ai recapiti sopra indicati. Successivamente dovrà compilare il questionario predisposto sul sito dell'Istituto al fine di verificare l'ammissibilità della controversia. Qualora risultino soddisfatte le condizioni per la trasmissione dell'istanza all'Istituto la richiesta potrà essere inoltrata tramite il sito internet dell'Istituto o mediante invio postale. La richiesta dovrà comprendere:

- una relazione riepilogativa della controversia, contenente i dati di contatto del reclamante, l'indicazione della natura della controversia, il nominativo dell'impresa di assicurazione, la tipologia di contratto coinvolto e le richieste del reclamante;

- la posizione formalmente assunta dall'impresa di assicurazione e/o dall'intermediario;

- la copia dei contratti e documentazione rilevante ai fini dell'istruttoria.

Il procedimento si conclude con una proposta di risoluzione della questione. In caso di disaccordo, l'Assicurato potrà adire l'Autorità giudiziaria.

VEICOLI ASSICURABILI

ART. 17 – VEICOLI ASSICURABILI

Sono assicurabili gli autoveicoli con massa complessi fino a 3,5 tonnellate con targa italiana nuovi, usati o ricondizionati, alimentati da Benzina, Diesel, Elettrica o Ibrido, fino al 15° anno successivo alla data di prima immatricolazione.

NON sono assicurabili i Veicoli:

- adibiti di trasporto a titolo oneroso ad uso commerciale,
- adibiti ambulanze;
- adibiti a uso scuola guida;
- adibiti a uso taxi;
- adibiti a car sharing.
- muniti di targa estera, o di targa escursionista estero;
- senza targa e/o con targa prova;
- con valore assicurato superiore a € 150.000;
- superiori a 3,5 tonnellate ;
- con più di 15 anni di età.

GARANZIE DISPONIBILI

GARANZIE	PACCHETTO BASE	PACCHETTO MEDIO	PACCHETTO COLLISIONE	PACCHETTO KASKO
• Furto e Incendio	✓	✓	✓	✓
• Ricorso terzi da incendio	✓	✓	✓	✓
• Pacchetto accessori	✓	✓	✓	✓
• Cristalli	✓	✓	✓	✓
• Eventi atmosferici		✓	✓	✓
• Atti vandalici		✓	✓	✓
• Collisione con terzo non assicurato		✓	✓	✓

• Urto con animali		✓	✓	✓
• Collisione			✓	
• Kasko				✓
• Infortuni del conducente				
• Valore a nuovo (24 mesi)	✓	✓	✓	✓
OPZIONE				
• Infortuni del Conducente	✓	✓	✓	✓

ART. 18 - GARANZIE INCENDIO E FURTO

A - Oggetto dell'Assicurazione

1. Beni assicurati

L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- veicolo chiuso a chiave;
- parti di ricambio;
- cavo di ricarica, limitatamente ai veicoli elettrici;
- tessera ricarica, limitatamente ai veicoli elettrici;
- accessori e optional stabilmente fissati, compresi gli accessori e optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice, o di aftermarket, purché singolarmente richiamati nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini rimovibili,.

2. Eventi assicurati

Gli eventi assicurati sono:

- Incendio (sia totale che parziale), esplosione, esplosione di un serbatoio, fulminazione :
 - o Copre i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di incendio totale o parziale, nonché i danni derivanti da esplosione, scoppio, compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se alimentato da gas liquido o metano, e/o dall'azione del fulmine.
- Furto o tentato furto, danni alla circolazione subiti dal veicolo in seguito al furto, danni causati dal furto a beni non assicurati all'interno del veicolo :
 - o Copre la perdita totale o parziale del veicolo in caso di tentato furto o rapina ;
 - o Copre i danni al veicolo causati dai ladri in caso di furto o tentato furto di oggetti non assicurati collocati all'interno del veicolo ;
 - o Copre i danni causati al veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del veicolo stesso.

3. Limiti

I danni sono coperti sino alla concorrenza del valore a nuovo del veicolo durante 24 mesi (poi deprezzamento eurotax giallo)

B – Esclusioni specifiche a questa garanzia

Oltre le esclusioni descritte all'articolo "Esclusioni Generali" qui sotto, sono anche esclusi i danni:

- **Causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario;**
- **Causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.**

C - Scoperto a carico dell'Assicurato

La Società corrisponde l'indennizzo deducendo uno scoperto nella misura sotto indicata calcolata in relazione alla provincia di residenza o della sede legale dell'Assicurato:

"INCENDIO TOTALE" E "FURTO TOTALE"				
ZONA	RIACQUISTO		NON RIACQUISTO	
	Scoperti	Franchigie	Scoperti	Franchigie
1	-	-	20 %	2.000,00 €

2	-	-	20 %	2.000,00 €
3	-	-	20 %	2.000,00 €
3bis	-	-	20 %	2.000,00 €
4	15%	500,00 €	20 %	2.000,00 €

"INCENDIO PARZIALE" E "FURTO PARZIALE"				
ZONA	RIPARAZIONI NELLA RETE		RIPARAZIONI FUORI RETE	
	Scoperti	Franchigie	Scoperti	Franchigie
1	10 %	250,00 €	20 %	2.000,00 €
2	10 %	250,00 €	20 %	2.000,00 €
3	15 %	350,00 €	20 %	2.000,00 €
3bis	15 %	350,00 €	20 %	2.000,00 €
4	15 %	500,00 €	20 %	2.000,00 €

In caso di perdita totale di un veicolo dotato di antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore non attivo al momento del Sinistro la Garanzia Furto opera con lo scoperto aggiuntivo del 15% dell'ammontare del danno. Tale scoperto non si applica se la mancata attivazione è dipesa da assenza di copertura della rete tecnica, da un guasto immediatamente segnalato alla Società, ovvero da ogni fatto non imputabile all'Aderente.

L'Assicurato deve fornire una dichiarazione della Centrale Operativa, o documento equipollente della stessa Centrale Operativa, che l'antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore era attivo al momento del Sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve segnalare alla Società qualsiasi guasto del dispositivo non appena ne abbia conoscenza. Qualora l'Assicurato provi che la sottrazione del veicolo è avvenuta in box chiuso con idonei congegni, oppure in autorimesse o in parcheggi autorizzati custoditi, non verrà applicato lo scoperto.

ART. 19 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

A - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia risponde dei danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall'incendio del Veicolo assicurato sino alla concorrenza di **€ 50.000,00 per Sinistro**.

Tale estensione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi stipulata ai sensi del Codice delle Assicurazioni.

B – Esclusioni specifiche a questa garanzia

Oltre le esclusioni descritte all'articolo "Esclusioni Generali" qui sotto, sono comunque esclusi i danni causati da scoppio non seguito da incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell'Aderente, del conducente o dei trasportati o che in generale si trovano all'interno del Veicolo.

La Compagnia, pertanto, nei casi di responsabilità dell'Aderente in conseguenza dell'evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza della somma assicurata.

C - Scoperto a carico dell'Assicurato

La garanzia Ricorso Terzi da Incendio non prevede alcuno scoperto a carico dell'Assicurato.

ART. 20 - ROTTURA CRISTALLI

A - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale per la rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tettucci) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi. L'Assicurazione comprende le spese di installazione dei nuovi cristalli o, nel caso di screpolature, le spese sostenute per la riparazione, sino alla concorrenza di **€ 2.000,00 per anno**.

B – Esclusioni specifiche a questa garanzia

Oltre le esclusioni descritte all'articolo "Esclusioni Generali" qui sotto, sono anche esclusi i danni:

Le rigature e segnature;

I danni conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
I danni conseguenti ad Eventi naturali o sociopolitici e Atti Vandalici o riconducibili alla Garanzia Kasko;
I danni connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli;
I danni causati da caduta di neve, tegole o grandine.

C - Scoperto a carico dell'Assicurato

La Società corrisponde l'indennizzo deducendo la franchigia come di seguito riportata:

"ROTTURA CRISTALLI"				
ZONA	RIPARAZIONI NELLA RETE		RIPARAZIONI FUORI RETE	
	Indennizzo massimo	Franchigie	Indennizzo massimo	Franchigie
Tutte	2.000,00 €	75,00 €	2.000,00 €	150,00 €

ART. 21 – PACCHETTO ACCESSORI

A - Oggetto dell'Assicurazione

Rimborso taxi: L'Indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di € 150,00 per Sinistro e anno assicurativo.

Rimborso spese di registrazione:

In caso di Danno da Furto totale senza ritrovamento dell'Autoveicolo, la Società rimborsa:

- le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo Autoveicolo acquistato presso il Concessionario; L'Indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di € 500,00 per Sinistro e anno assicurativo.
- le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; nonché L'Indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di € 500,00 per Sinistro e anno assicurativo.
- le spese per la procura a vendere a favore della Società. L'Indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di € 500,00 per Sinistro e anno assicurativo.

Permuta del kit di sicurezza: l'assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a Incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag dell'Autoveicolo assicurato. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura, nei limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione. L'Indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di € 1.500,00 per Sinistro e anno assicurativo

Costo delle chiavi perse o rubate: in caso di furto o smarrimento delle chiavi o dei dispositivi elettronici utilizzati per l'apertura delle portiere e/o per lo sblocco del sistema antifurto del veicolo, la Società rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato, nei limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione. In caso di sblocco del sistema antifurto del veicolo, la Società rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato, nei limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia rimborserà all'Assicuratore, nei limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione, le spese per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o lo sblocco del sistema antifurto del veicolo. Il costo dell'apertura delle portiere e/o dello sblocco del sistema elettronico antifurto. L'Indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di € 500,00 per Sinistro e anno assicurativo.

Cavo di ricarica per i veicoli elettrici: L'Indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di € 500,00 per Sinistro e anno assicurativo.

Costi di pulizia: L'Indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di € 500,00 per Sinistro e anno assicurativo.

Sinistri di terzi e rischi di noleggio: L'Indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di € 500,00 per Sinistro e anno assicurativo.

Danni al veicolo derivanti dal furto di oggetti non assicurati: La Società indennizza l'Assicurato per i danni al veicolo conseguenti al tentativo o all'effettivo furto di oggetti non assicurati dall'interno del veicolo stesso, fino ai limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione. L'Impresa indennizza l'Assicurato per i danni al veicolo derivanti da tentato o effettivo furto di oggetti non assicurati all'interno del veicolo stesso, fino al limite massimo di € 500,00.

Danni all'Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada: La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno dell'Autoveicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali

dal luogo dell'Incidente al più vicino posto di Pronto Soccorso. L'Aderente viene indennizzato sino ad un massimo di € 300,00 per Sinistro e anno assicurativo.

Lesioni subite dagli animali domestici trasportati: La Società rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sul Veicolo. L'indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di € 260,00 per Sinistro e anno assicurativo.

Perdita della tassa di proprietà non usufruita in conseguenza del Furto dell'Autoveicolo o della sua demolizione a seguito di Danno risarcibile: L'Indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di € 260,00 per Sinistro e anno assicurativo.

Spese di immatricolazione. Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere.

In caso di Danno da Furto totale senza ritrovamento dell'Autoveicolo, la Società rimborsa:

- a. le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo Autoveicolo acquistato presso il Concessionario;
- b. le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; nonché
- c. le spese per la procura a vendere a favore della Società. L'Indennizzo è corrisposto fino al limite massimo di €420,00 per Sinistro e anno assicurativo.

Spese di parcheggio e custodia, sostenute per il parcheggio o la custodia dell'Autoveicolo disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di Furto totale.

L'Aderente viene indennizzato sino ad un massimo di € 250,00 per Sinistro e anno assicurativo.

B - Esclusioni specifiche a questa garanzia

Non ci sono esclusioni specifiche, **si applicano solo le esclusioni descritte all'articolo "Esclusioni Generali".**

C - Scoperto a carico dell'Assicurato

La Società corrisponde l'indennizzo con i limiti come di seguito indicati:

"PACCHETTO ACCESSORI"		
ZONA	Copertura	Indennizzo Massimo per Sinistro e anno assicurativo
Tutte	• Rimborso taxi	150,00 €
	• Rimborso spese di registrazione	500,00 €
	• Permuta del kit di sicurezza	1.500,00 €
	• Costo delle chiavi perse o rubate	500,00 €
	• Cavo di ricarica per i veicoli elettrici	500,00 €
	• Costi di pulizia	500,00 €
	• Sinistri di terzi e rischi di noleggio	500,00 €
	• Danni al veicolo derivanti dal furto di oggetti non assicurati	500,00 €
	• Danni all'Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada	300,00 €
	• Lesioni subite dagli animali domestici trasportati	260,00 €
	• Perdita della tassa di proprietà non usufruita in conseguenza del Furto dell'Autoveicolo o della sua demolizione	260,00 €
	• Spese di immatricolazione	420,00 €

ART. 22 - EVENTI NATURALI

A - Oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla garanzia Incendio e Furto, l'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo sino alla concorrenza di **€ 4.000,00 per Sinistro** in conseguenza di:

- grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani;
- alluvioni, inondazioni.
- Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi:
- frane e smottamenti del terreno;
- valanghe e slavine.

L'Assicurazione è estesa anche agli eventuali accessori e optional stabilmente fissati, compresi gli accessori e optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice, o di aftermarket, purché singolarmente richiamati nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini rimovibili.

L'Assicurazione non opera se gli eventi naturali non sono riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili.

B – Esclusioni specifiche a questa garanzia

Oltre le esclusioni descritte all'articolo "Esclusioni Generali" qui sotto, questa garanzia non opera se gli eventi naturali non sono riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili

C - Scoperto a carico dell'Assicurato

La Società corrisponde l'indennizzo deducendo lo scoperto che di seguito si riporta:

GARANZIA "EVENTI NATURALI"				
ZONA	RIPARAZIONI NELLA RETE *		RIPARAZIONI FUORI RETE	
	Scoperti	Franchigie	Scoperti	Franchigie
1	10 %	250,00 €	20 %	2.000,00 €
2	10 %	250,00 €	20 %	2.000,00 €
3	15 %	350,00 €	20 %	2.000,00 €
3bis	15 %	350,00 €	20 %	2.000,00 €
4	15 %	500,00 €	20 %	2.000,00 €

**Qualora la riparazione venga effettuata solo con la tecnica "tirabolli" da specialisti non si applicheranno scoperti e/o franchigie.*

ART. 23 - VANDALISMO (ed eventi socio-politici)

A - Oggetto dell'Assicurazione

Questa garanzia deve essere accompagnata dalla garanzia "furto e incendio".

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla Garanzia Incendio e Furto, l'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario.

L'Assicurazione è estesa anche agli eventuali accessori e optional stabilmente fissati, compresi gli accessori e optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice, o di aftermarket, purché singolarmente richiamati nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini rimovibili.

L'indennizzo è :

- Valore a nuovo per 24 mesi dalla compravendita dell'autoveicolo
- Deprezzamento dal 25° mese (eurotax giallo)

B – Esclusioni specifiche a questa garanzia

Oltre le esclusioni descritte all'articolo "Esclusioni Generali" qui sotto, sono anche esclusi i danni:

- Causati da terzo identificato;
- Causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- Riconducibili alla Garanzia Kasko e quindi derivanti dall'uso del Veicolo

C - Scoperto a carico dell'Assicurato

La Società corrisponde l'indennizzo deducendo lo scoperto che di seguito si riporta:

GARANZIA "VANDALISMO"				
ZONA	RIPARAZIONI NELLA RETE		RIPARAZIONI FUORI RETE	
	Scoperti	Franchigie	Scoperti	Franchigie
1	10 %	250,00 €	20 %	2.000,00 €
2	10 %	250,00 €	20 %	2.000,00 €
3	15 %	350,00 €	20 %	2.000,00 €
3bis	15 %	350,00 €	20 %	2.000,00 €
4	15 %	500,00 €	20 %	2.000,00 €

ART. 24 - COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI

A - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico sino alla concorrenza di **€ 3.000,00 e limitato ad un sinistro per anno.**

B – Esclusioni specifiche a questa garanzia

Non ci sono esclusioni specifiche, **si applicano solo le esclusioni descritte all'articolo "Esclusioni Generali".**

C - Scoperto a carico dell'Assicurato

La Società corrisponde l'indennizzo deducendo lo scoperto che di seguito si riporta:

"COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI"				
ZONA	RIPARAZIONI NELLA RETE		RIPARAZIONI FUORI RETE	
	Scoperti	Franchigie	Scoperti	Franchigie
1	10 %	250,00 €	15 %	500,00 €
2	10 %	250,00 €	15 %	500,00 €
3	10 %	250,00 €	15 %	500,00 €
3bis	10 %	250,00 €	15 %	500,00 €
4	15 %	500,00 €	20 %	1.000,00 €

ART. 25 - COLLISIONE CON TERZO NON ASSICURATO

A - Oggetto dell'Assicurazione

Incidente di cui l'assicurato non è responsabile a seguito di una collisione con un terzo identificato e non assicurato. La Società indennizza - sino alla concorrenza del valore commerciale del veicolo e nel limite di un sinistro per anno - i danni materiali diretti subiti dal veicolo a seguito di una collisione di cui l'assicurato non è responsabile con un altro veicolo non assicurato.

La copertura è prevista per i danni materiali diretti derivanti dalla perdita o dal danneggiamento del veicolo causati dagli eventi sopra elencati..

B – Esclusioni specifiche a questa garanzia

Oltre le esclusioni descritte all'articolo "Esclusioni Generali" qui sotto, sono anche esclusi i danni:

Causati da terzo identificato;

**Causati da merci o animali trasportati sul veicolo a motore;
Causati da carico e scarico, traino attivo o passivo, spinta, guida fuoristrada, ecc.
Alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) o agli arredi interni del veicolo;
Derivanti dalla circolazione su strade non specificamente destinate all'uso del veicolo (ad esempio mulattiere, strade di campagna o di montagna) o dall'uso del veicolo in modo non specificato nel documento di circolazione.
Non correlati ad altri danni risarcibili**

C - Scoperto a carico dell'Assicurato

La Società corrisponde l'indennizzo deducendo lo scoperto che di seguito si riporta:

"COLLISIONE" E "COLLISIONE CON TERZO NON ASSICURATO"				
ZONA	RIPARAZIONI NELLA RETE		RIPARAZIONI FUORI RETE	
	Scoperti	Franchigie	Scoperti	Franchigie
1	10 %	600,00 €	20 %	2.000,00 €
2	10 %	600,00 €	20 %	2.000,00 €
3	10 %	600,00 €	20 %	2.000,00 €
3bis	10 %	600,00 €	20 %	2.000,00 €
4	15 %	600,00 €	20 %	2.000,00 €

ART. 26 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE

A - Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza, sino alla concorrenza di **€ 50.000,00 per Sinistro**, gli infortuni subiti dal Conducente del Veicolo assicurato in caso d'incidente stradale, a prescindere dalla sua responsabilità. Per Veicolo assicurato, limitatamente alla presente Garanzia, si intende anche altro veicolo concesso all'Aderente in esecuzione della presente Assicurazione qualora il Veicolo assicurato sia temporalmente indisponibile e/o inutilizzabile. Anche per tale veicolo restano ferme le condizioni di cui all'art. VEICOLI ASSICURABILI E DECORRENZA DELLA GARANZIA - delle Condizioni di assicurazione.

L'assicurazione copre esclusivamente i casi di:

- Decesso (Versamento di un capitale pari a € 50.000) ai beneficiari aventi diritto e suddiviso in parti uguali, qualora l'Assicurato deceda in seguito a un evento coperto o se il decesso conseguente a questo evento avviene entro 180 giorni dall'evento stesso. L'Indennizzo sarà versato una volta sola per tutta la durata della Garanzia.
- Ricovero ospedaliero (pagamento di un indennizzo fino a 100 euro al giorno per un massimo di 180 giorni o di un'indennità per perdita di giorni lavorativi fino a 50 euro al giorno per un massimo di 180 giorni per evento assicurato e per anno assicurativo). Per il calcolo della durata del Ricovero, 24 ore di soggiorno ininterrotto per cure in istituto saranno considerate al pari di una giornata di Ricovero.
- Riabilitazione (Versamento di un Indennizzo massimale di € 300 in presenza di prescrizione medica per almeno 3 sedute di fisioterapia per evento assicurato e per anno assicurativo). Dovrà essere dimostrata la correlazione tra l'evento e la fisioterapia mediante il certificato rilasciato dal pronto soccorso indicante l'Infortunio subito e la prescrizione del medico.

Le garanzie "Riabilitazione", "Ricovero" e "Decesso" sono cumulative. Pertanto, l'importo d'Indennizzo versato per tali garanzie non è deducibile dal capitale liquidato in caso di decesso derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del veicolo stesso.

B - Requisiti per il Conducente al momento del Sinistro

Il Conducente deve avere al momento del Sinistro i requisiti normativi per procedere alla guida del Veicolo assicurato ed avere la cintura allacciata.

C - Esclusioni specifiche a questa garanzia

Oltre le esclusioni descritte all'articolo "Esclusioni Generali" qui sotto, sono inoltre esclusi i danni verificatisi al Conducente qualora, al momento del Sinistro:

- **rifiuta di sottoporsi a uno screening;**
- **partecipi a scommesse, gare, risse, aggressioni, tranne in caso di legittima difesa;**
- **suicidio o tentativo di suicidio del Conducente;**
- **omicidio o tentativo di omicidio del Conducente;**

- alienazione mentale, paralisi, epilessia (effetto diretto o indiretto di uno stato preesistente).

D - Scoperto a carico dell'Assicurato

La Società corrisponde l'indennizzo deducendo lo scoperto che di seguito si riporta:

"INFORTUNI DEL CONDUCENTE"		
ZONA	Indennizzo massimo	Franchigia
Tutte	50.000,00 €	0

ART. 27 - COLLISIONE

A - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'autoveicolo in conseguenza di uno scontro, dovuto a responsabilità dell'Assicurato, con un altro veicolo identificato sino alla concorrenza del valore commerciale del veicolo e limitato ad un sinistro per anno. L'Assicurazione opera anche in caso di concorso di colpa.

B – Esclusioni specifiche a questa garanzia

Oltre le esclusioni descritte all'articolo "Esclusioni Generali" qui sotto, sono anche esclusi i danni:

Causati da merci o animali trasportati sul veicolo a motore;
Causati da carico e scarico, traino attivo o passivo, spinta, guida fuoristrada, ecc.
Alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) o agli arredi interni del veicolo;
Causati da merci o animali trasportati sul veicolo a motore;
Derivanti dalla circolazione su strade non specificamente destinate all'uso del veicolo (ad esempio mulattiere, strade di campagna o di montagna) o dall'uso del veicolo in modo non specificato nel documento di circolazione.
Non correlati ad altri danni risarcibili

C - Scoperto a carico dell'Assicurato

La Società corrisponde l'indennizzo deducendo lo scoperto che di seguito si riporta:

"COLLISIONE"				
ZONA	RIPARAZIONI NELLA RETE		RIPARAZIONI FUORI RETE	
	Scoperti	Franchigie	Scoperti	Franchigie
1	10 %	600,00 €	20 %	2.000,00 €
2	10 %	600,00 €	20 %	2.000,00 €
3	10 %	600,00 €	20 %	2.000,00 €
3bis	10 %	600,00 €	20 %	2.000,00 €
4	15 %	600,00 €	20 %	2.000,00 €

ART. 28 - KASKO

A - Oggetto dell'Assicurazione

La Società è tenuta a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di scontro con un altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private sino alla concorrenza del valore commerciale del veicolo.

B – Esclusioni specifiche a questa garanzia

Oltre le esclusioni descritte all'articolo "Esclusioni Generali" qui sotto, sono anche esclusi i danni:

- Causati da terzo identificato;
- Causati da merci o animali trasportati sul veicolo a motore;
- Causati da carico e scarico, traino attivo o passivo, spinta, guida fuoristrada, ecc.
- Alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) o agli arredi interni del veicolo;
- Causati da merci o animali trasportati sul veicolo a motore;

- Derivanti dalla circolazione su strade non specificamente destinate all'uso del veicolo (ad esempio mulattiere, strade di campagna o di montagna) o dall'uso del veicolo in modo non specificato nel documento di circolazione.
- Non correlati ad altri danni risarcibili

C - Scoperto a carico dell'Assicurato

La Società corrisponde l'indennizzo deducendo lo scoperto che di seguito si riporta:

"KASKO"				
ZONA	RIPARAZIONI NELLA RETE		RIPARAZIONI FUORI RETE	
	Scoperti	Franchigie	Scoperti	Franchigie
1	10 %	750,00 €	20 %	2.000,00 €
2	10 %	750,00 €	20 %	2.000,00 €
3	10 %	750,00 €	20 %	2.000,00 €
3bis	10 %	750,00 €	20 %	2.000,00 €
4	15 %	1.250,00 €	20 %	2.000,00 €

ART.29 – ESCLUSIONI GENERALI

In ogni caso, sono esclusi della presente polizza:

- La garanzia responsabilità civile auto (RCA)
- I danni causati dal conducente non abilitato alla guida secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione dei conducenti titolari di patente scaduta o in attesa di rilascio (che abbiano superato l'esame teorico e pratico), purché la validità di quest'ultima sia confermata entro 3 mesi dalla data dell'incidente.
- I veicoli militari e di pubblica sicurezza;
- I macchinari e le attrezzature per uso industriale;
- I veicoli a motore utilizzati negli aeroporti;
- I veicoli adibiti al trasporto medicalizzato di persone;
- I danni conseguenti a dolo o negligenza grave
- I danni derivanti dalla partecipazione ad eventi o competizioni sportive
- I danni causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in generale, quando non è stata sottoscritta la Garanzia Eventi Naturali;
- I sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- I danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento garantito;
- I sinistri conseguenti a circolazione su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale;
- I danni consequenziali ovvero quei danni, sia materiali che non materiali, che si verificano per effetto dell'evento assicurato.
- I rischi atomici (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche)

SCOPERTI e FRANCHIGIE

ART. 30 – SCOPERTI E FRANCHIGIE

"INCENDIO TOTALE" E "FURTO TOTALE"				
ZONA	RIACQUISTO		NON RIACQUISTO	
	Scoperti	Franchigie	Scoperti	Franchigie
1	-	-	20 %	2.000,00 €
2	-	-	20 %	2.000,00 €

3	-	-	20 %	2.000,00 €
3bis	-	-	20 %	2.000,00 €
4	15%	500,00 €	20 %	2.000,00 €

"INCENDIO PARZIALE", "FURTO PARZIALE", "EVENTI NATURALI" E "VANDALISMO"				
ZONA	RIPARAZIONI NELLA RETE		RIPARAZIONI FUORI RETE	
	Scoperti	Franchigie	Scoperti	Franchigie
1	10 %	250,00 €	20 %	2.000,00 €
2	10 %	250,00 €	20 %	2.000,00 €
3	15 %	350,00 €	20 %	2.000,00 €
3bis	15 %	350,00 €	20 %	2.000,00 €
4	15 %	500,00 €	20 %	2.000,00 €

"RICORSO TERZI DA INCENDIO"				
ZONA	RIPARAZIONI NELLA RETE		RIPARAZIONI FUORI RETE	
	Scoperti	Franchigie	Scoperti	Franchigie
Tutte	0	0	0	0

"ROTTURA CRISTALLI"				
ZONA	RIPARAZIONI NELLA RETE		RIPARAZIONI FUORI RETE	
	Indennizzo massimo	Franchigie	Indennizzo massimo	Franchigie
Tutte	2.000,00 €	75,00 €	2.000,00 €	150,00 €

"PACCHETTO ACCESSORI"		
ZONA	Copertura	Indennizzo Massimo
Tutte	• Rimborso taxi	150,00 €
	• Rimborso spese di registrazione	500,00 €
	• Permuta del kit di sicurezza	1.500,00 €
	• Costo delle chiavi perse o rubate	500,00 €
	• Cavo di ricarica per i veicoli elettrici	500,00 €
	• Costi di pulizia	500,00 €
	• Sinistri di terzi e rischi di noleggio	500,00 €

"COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI"				
ZONA	RIPARAZIONI NELLA RETE		RIPARAZIONI FUORI RETE	
	Scoperti	Franchigie	Scoperti	Franchigie
1	10 %	250,00 €	15 %	500,00 €
2	10 %	250,00 €	15 %	500,00 €
3	10 %	250,00 €	15 %	500,00 €
3bis	10 %	250,00 €	15 %	500,00 €
4	15 %	500,00 €	20 %	1.000,00 €

"COLLISIONE" E "COLLISIONE CON TERZO NON ASSICURATO"				
ZONA	RIPARAZIONI NELLA RETE		RIPARAZIONI FUORI RETE	
	Scoperti	Franchigie	Scoperti	Franchigie
1	10 %	600,00 €	20 %	2.000,00 €
2	10 %	600,00 €	20 %	2.000,00 €
3	10 %	600,00 €	20 %	2.000,00 €
3bis	10 %	600,00 €	20 %	2.000,00 €
4	15 %	600,00 €	20 %	2.000,00 €

"INFORTUNI DEL CONDUCENTE"		
ZONA	Indennizzo massimo	Franchigia
Tutte	50.000,00 €	0

"KASKO"				
ZONA	RIPARAZIONI NELLA RETE		RIPARAZIONI FUORI RETE	
	Scoperti	Franchigie	Scoperti	Franchigie
1	10 %	750,00 €	20 %	2.000,00 €
2	10 %	750,00 €	20 %	2.000,00 €
3	10 %	750,00 €	20 %	2.000,00 €
3bis	10 %	750,00 €	20 %	2.000,00 €
4	15 %	1.250,00 €	20 %	2.000,00 €

CALCOLO DEL PREMIO

Art. 31 – COME SI DETERMINA IL PREMIO

Il Premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:

1. garanzie scelte dall'Aderente
2. provincia di Residenza dell'Assicurato:

ZONE	PROVINCE
1	Tutte le altre
2	MB, CA, FI, CH, PE, PZ, CS, CZ, CB, IS, AG, CL, EN, ME, PA, RG, SR,
3	GE, MI, città, SA, PO, MT, VV, AV, BN, LT, RM città, LE, CT; MI provincia, RM provincia
3 bis	TO città e provincia
4	RC, KR, CE, NA, BA, BR, BT, FG, TA

3. valore assicurato;
4. durata dell'Assicurazione.

IN CASO DI SINISTRO

ART. 32 – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve denunciare il fatto al Gestore entro tre (3) giorni dall'avvenimento o da quando ne ha avuto conoscenza telefonando al Centro Assistenza Clienti numero : +39 02 89929501 o inviando una mail all'indirizzo info.claims.it@dekra.com

La segnalazione telefonica ha validità di denuncia del sinistro. Solo in casi particolari oppure se le notizie fornite telefonicamente sono incomplete, l'operatore chiederà un'integrazione della denuncia. In ogni caso l'operatore avvierà immediatamente la pratica dandone conferma scritta all'Assicurato.

Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni di Assicurazione, in caso di danno da incendio o furto, sia totale che parziale, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.

Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere fatta all'Autorità locale e ripetuta a quella italiana.

ART. 33 – A CHI DEVO RIVOLGERMI

In caso di Sinistro occorre rivolgersi alla seguente CENTRALE OPERATIVA a disposizione di tutti gli Assicurati:

- CENTRO ASSISTENZA CLIENTI DEKRA Italia Srl, Via Fratelli Gracchi, 27 * 20092 Cinisello Balsamo (Milano). E' possibile aprire i sinistri contattando il Centro Assistenza Clienti, Telefono +39 02 89929501 ; e-mail: info.claims.it@dekra.com alla quale devono essere denunciati tutti i danni al Veicolo assicurato: il servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30.

Il Centro Assistenza Clienti garantisce inoltre agli Assicurati:

- Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi;

- Servizio di Gestione della Polizza di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di Veicolo o cambio di Residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell'Aderente le eventuali appendici contrattuali;
- Servizio di Gestione dei Sinistri per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell'Indennizzo, con limitazione al minimo indispensabile delle incombenze burocratiche a carico dell'Aderente. Va ricordato che la Polizza prevede indennizzi più favorevoli qualora la riparazione sia effettuata da una carrozzeria o da una autofficina convenzionata con la Società. È quindi opportuno, prima di effettuare una riparazione, contattare il Centro Assistenza Clienti per avere l'indicazione del riparatore convenzionato più vicino.

In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa.

ART. 34 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di Sinistro l'Assicurato/Aderente, entro tre (3) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui l'Assicurato ne ha avuta conoscenza, deve:

A. presentare – soltanto in caso di Danno da Furto, Incendio, Atto vandalico – la denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente indicando che il Veicolo è assicurato con la Società. Qualora il Danno riguardi solo alcune parti o accessori del Veicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

Limitatamente alla Garanzie Infortunio del Conducente, l'Aderente deve consegnare la seguente documentazione:

- Decesso da Infortunio:
 - copia del verbale dell'autorità competente (a mero titolo esemplificativo, polizia o carabinieri o autorità giudiziaria) relativo all'incidente stradale che ha causato l'infortunio;
 - copia del libretto di circolazione;
 - copia della certificazione medica del Decesso con indicazione delle cause che lo hanno determinato;
 - copia del Certificato di morte;
 - eventuale copia della cartella clinica in caso di degenza dell'Assicurato presso un Ospedale;
 - certificato di stato di famiglia;
 - certificato di non gravidanza del coniuge.
- Ricovero Ospedaliero:
 - copia del verbale dell'autorità competente (a mero titolo esemplificativo, polizia o carabinieri o autorità giudiziaria) relativo all'incidente stradale che ha causato l'infortunio;
 - copia del libretto di circolazione;
 - copia della certificazione attestante la data di ricovero e delle dimissioni;
 - copia della cartella clinica attestante le cause che hanno determinato il ricovero.
- Riabilitazione:
 - copia del verbale dell'autorità competente (a mero titolo esemplificativo, polizia o carabinieri o autorità giudiziaria) relativo all'incidente stradale che ha causato l'infortunio;
 - copia del libretto di circolazione;
 - copia del Certificato di pronto soccorso con descrizione delle lesioni subite dall'Assicurato;
 - copia della prescrizione del Medico;
 - documentazione relativa alle spese mediche sostenute;

Se l'Infortunio ha causato la morte immediatamente o durante il periodo di cura, oltre a quanto sopra:

- certificato di morte;
- copia della carta d'identità dei beneficiari;
- decisione del Giudice Tutelare per beneficiari minori;
- atto notarile/dichiarazione sostitutiva indicante beneficiari (in assenza di pregressa designazione);
- consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dei beneficiari.

B. Fornire denuncia scritta DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi, 27 Torre Sud, email info.claims.it@dekra.com fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo.

In caso di Danno totale o Furto, l'Assicurato/Aderente deve inviare entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui l'Assicurato ne ha avuta conoscenza quanto segue:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
4. tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo. In caso di Furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo non sarà possibile procedere alla liquidazione del sinistro;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
6. procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi, 27 Torre Sud;
7. copia del Certificato di Proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione (o "Perdita di Possesso "in caso di Furto);
8. dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA.

In caso di Sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato/Aderente deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

Nel caso di Danno parziale l'Assicurato/Aderente non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.

Per le altre garanzie, ove previsto, si rimanda ai singoli e specifici articoli che disciplinano le modalità di gestione del Sinistro.

La Compagnia può richiedere che l'Assicurato produca documentazione aggiuntiva rispetto a quella descritta nelle disposizioni del presente articolo, utile per la gestione del Sinistro.

ART. 35 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Nella determinazione dell'ammontare del Danno si tiene conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Aderente la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel Valore Assicurato.

A - Danno totale

In caso di Sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore a nuovo del veicolo fino a 24 mesi dalla data di emissione del contratto assicurativo; oltre i 24 mesi, l'indennizzo sarà pari al valore commerciale del bene,, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo, Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il Sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili, purché presenti nella fattura d'acquisto. Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo. È equiparato a perdita totale il caso in cui l'ammontare del danno superi il 70% del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto.

In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato a cui saranno applicati gli scoperti previsti dall'Assicurazione. Qualora il veicolo danneggiato sia valutato come relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del Sinistro. A richiesta della Società, l'Aderente dovrà fornire delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo per rottamazione. Nel caso in cui l'Aderente non cedesse il relitto alla Società, la liquidazione verrà effettuata decurtando dall'importo indennizzabile il valore del Relitto quantificato dalla Società.

B – Danni parziali

L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il Danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l'Assicurato dovrà conservare ogni elemento che dimostri l'avvenuto accadimento del Sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Nel caso di Danno parziale, il danno è determinato in base al costo delle riparazioni tenuto conto del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Per Danni parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo che non superino il 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Relativamente alle parti riparabili, sono indennizzate, mediante presentazione di fattura, le spese necessarie per la riparazione, al netto dello Scoperto secondo quanto previsto dall'art. 30 delle presenti Condizioni di assicurazione.

In caso di danno da grandine è previsto indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo o con tecnica mista (da valutare con la Società) presso i riparatori convenzionati con la Società: in tal caso non si applicheranno scoperti e/o franchigie.

Restano ferme l'applicazione degli scoperti descritti nelle presenti condizioni di assicurazione.

La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura.

Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, non siano trascorsi i seguenti termini:

1. Auto NUOVE ed USATE con riparazione effettuata presso un Centro/rete convenzionato:
 - a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;
 - b. 12 (dodici) mesi per tutte le altre parti sostituite.

Per quanto riguarda i Veicoli usati il termine di 6 mesi di cui al punto 1.a decorre dalla data di attivazione della Polizza.

Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

2. Auto NUOVE ed USATE con riparazione NON effettuata presso un Centro/rete convenzionato:

il degrado sarà sempre applicato per tutte le parti sostituite per le riparazioni eseguite presso un centro non appartenente alla rete. Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

C - Liquidazione del danno a mezzo arbitrato

La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

I Periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Assicurazione;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4. procedere alla stima del Danno e alla valutazione dell'Indennizzo sulla base delle norme contrattuali.
5. i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali.

D - Termini di pagamento

In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, preventivo, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse.

In caso di Danno Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A.

ART. 36 – RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di recupero del Veicolo rubato, l'Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti appena ne abbia avuto notizia e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.

Qualora al momento del ritrovamento la Società abbia già liquidato il Danno, L'Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Trascorsi almeno trenta (30) giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale anche in caso di successivo ritrovamento.

Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Veicolo recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l'Assicurato/Aderente oppure il Contraente non restituisca alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo, come di seguito previsto.

L'Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il Veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali.

Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistro.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ART. 37 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?

I suoi dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverà i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che le sono stati consegnati o che sono stati messi a sua disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni francese, Registro delle Imprese (RCS) Paris 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, può consultare il sito <https://www.covea.eu>.

I suoi dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer.

Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer:

- Via e-mail: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr
- Per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" – 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia

Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?

1. I suoi dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del suo contratto per la valutazione del rischio. Lei può, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il suo contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i suoi dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscriverla su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del suo contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.

Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati tre (3) anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i suoi dati personali sono conservati cinque (5) anni dall'iscrizione.

Quali sono i diritti di cui disponete?

Lei dispone innanzitutto di un **diritto di opposizione** che le consente di opporsi all'uso dei dati suoi ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spesa.

Disponete anche:

- di un **diritto d'accesso**, che le consente di ottenere:
 - la conferma che determinati dati che la riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardanoQuesto diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.
- di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che Lei ha fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando Lei ha utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
- di un **diritto di opposizione**: le consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners.
- di un **diritto di rettifica**: le consente di far rettificare un'informazione che la riguarda quando sia obsoleta o errata. Le consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che la riguardano.
- di un **diritto alla cancellazione**: le consente di ottenere la cancellazione dei suoi dati personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i suoi dati non fossero più necessari al trattamento.
- di un **diritto di limitazione**, che le consente di limitare il trattamento dei suoi dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - in caso di uso illecito dei suoi dati;
 - se contestate l'esattezza dei suoi dati;
 - se le è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i suoi diritti.

Può esercitare i suoi diritti presso il Data Protection Officer :

- all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" – 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia
- via email all'indirizzo "protectiondesdonnees@groupe-mma.fr".

A sostegno della sua richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiederle un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei suoi dati personali, Lei ha la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.